



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

Ordinanza Sindacale n.

56 del 04/12/2013

OGGETTO: DIVIETO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE NELLA QUALE NON ESISTONO SPAZI UTILI ALLA CACCIA NEL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME STABILITE DALLE LEGGE.

IL SINDACO

- Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Vista la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 che indica le "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";

CONSIDERATO:

- che nel territorio di Sant'Antioco l'attività venatoria, relativamente alle zone evidenziate nella planimetria allegata, si palesa come potenzialmente pericolosa atteso che tali zone , che erano in prevalenza destinazione agricola, sono oggi densamente antropizzate con un numero elevato di presenze residenziali e turistiche e che le strade interne sono interessate oltre che dal passaggio di autoveicoli anche da una cospicua circolazione turistica e locale sia pedonale che ciclo pedonale;
- che sono state segnalate , in passato , numerose inottemperanze al rispetto delle distanze dagli immobili dalle strade da parte di cacciatori, con conseguente grave disagio da parte della cittadinanza residente e turistica e pericolo per la pubblica incolumità ;
- che pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, "proteggere", mediante segnalazione e tabellazioni, le aree nelle quali vi è maggior densità di residenze sparse e nelle quali sarebbe comunque oggettivamente vietato l'esercizio dell'attività venatoria in rispetto alle persone, alle abitazioni, alle strade e ai terreni coltivati;

RITENUTO necessario, nelle more delle determinazione che saranno assunte dagli Enti ed Organismi competenti in materia, assumere misure idonee a proteggere nell'immediato, per le suddette ragioni di pubblica sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, le aree nelle quali vi è maggior densità di residenze sparse e nelle quali sarebbe comunque oggettivamente vietato l'esercizio dell'attività venatoria in ragione delle distanze di sicurezza minime stabilite dalla normativa statale e regionale, rispetto alle persone, agli edifici abitati e alle loro pertinenze, alle strade e ai terreni coltivati;

- Visto l'art. 54 del D.Lgs 267/2000



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

ORDINA

Che venga reso noto mediante segnalazione e l'apposizione di cartellonistica perimetrale il divieto di caccia, già operante ex Legge , ai sensi dell'art. 61 Legge Regionale 29 luglio 1998 n.23, per l'inesistenza degli spazi utili all'attività venatoria tra costruzioni e strade, con diffida dall'esercizio della caccia nell'area del territorio comunale di Sant'Antioco individuata e delimitata nella allegata planimetria , evidenziata con il colore rosso.

Che le Forze di Polizia e le Autorità competenti alla vigilanza sulla caccia provvedano ad assicurare il rispetto della presente ordinanza impedendo che in Sant'Antioco , persone, in aree, comunque oggettivamente interdette all'esercizio venatorio, quali individuate nella planimetria allegata, adottando nei confronti dei contravventori le iniziative previste dalla legge.

La presente ordinanza, poiché attiene all'esercizio della caccia, ha validità temporanea fino al termine della stagione venatoria 2013/2014.

Copia del presente atto sarà inviato alla Prefettura di Cagliari, agli Enti Territoriali, alla Questura di Cagliari, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Corpo Forestale presso la Regione Sardegna nonché ai competenti organi venatori, affinché sia noto e venga osservato e fatto osservare, nei limiti del territorio comunale di Sant'Antioco.

I contravventori saranno passibili di denuncia per l'eventuale applicazione nei loro confronti delle sanzioni previste dalla legge per l'esercizio della caccia in zone che risultano oggettivamente vietate.

DÀ ATTO

che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre ricorso al TAR della Regione Sardegna o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Comunale o dalla sua notifica.

Dichiara la presente Ordinanza immediatamente esecutiva in ragione dell'urgenza del provvedimento e della necessità di tutela della pubblica incolumità.

Chiunque ne ha facoltà è tenuto a rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 04/12/2013

IL SINDACO
Ing. Mario Corongiu